

GUIDA ALLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI

Il presente documento rappresenta un'utile guida elaborata dallo staff Soateam al fine di evidenziare e chiarire i punti più significativi del SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI di cui al Titolo III del "Regolamento di esecuzione e attuazione Codice dei contratti pubblici" (D.P.R. 207/2010 e successive modifiche) illustrando le modalità operative dell'attività istruttoria cui le imprese interessate devono sottoporsi per ottenere l'Attestazione SOA.

INDICE

1. Il Sistema di qualificazione	3
2. Soateam S.p.A.	3
3. Ambito di applicazione	3
4. Imprese che possono ottenere l'attestazione	3
5. Durata dell'attestazione	3
5.1 Variazioni dell'attestazione	4
6. Categorie di qualificazione	4
7. Classifiche di importo	5
8. Iter dell'attestazione con Soateam	7
9. Requisiti e documenti da produrre	8
9.1 Requisiti di ordine generale	8
9.2 Requisiti di ordine speciale	8
9.2.1. Adeguatezza capacità economica e finanziaria	8
9.2.1.1 Idonee referenze bancarie	8
9.2.1.2 Cifra d'affari in lavori	8
9.2.1.3 Capitale netto	9
9.2.2 Adeguatezza idoneità tecnico-organizzativa	10
9.2.2.1 Idonea Direzione tecnica	10
9.2.2.2 Lavori eseguiti	10
9.2.2.3 Lavori di punta	12
9.2.2.4 Staff Tecnico	13
9.2.3 Adeguatezza dotazione di attrezzature tecniche	13
9.2.3.1 Attrezzatura in proprietà	14
9.2.3.2 Attrezzatura in locazione finanziaria (leasing)	14
9.2.3.3 Attrezzatura in noleggio	14
9.2.4 Adeguato Organico medio annuo	14
10. Consorzio stabile	15
11. Requisito Sistema di Qualità	16
12. Incremento convenzionale premiante	16
13. Verifica triennale di mantenimento	17
14. Costo dell'attestazione	17
15. Corrispettivo di revisione	18
16. Modifica delle attestazioni	18
17. Modalità di pagamento	20
18. Tabella riepilogativa dei requisiti	21
19. Guida rapida per attestazione soa	21

1. IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il sistema di qualificazione unico per tutti i soggetti esecutori di lavori pubblici istituito dalla Legge Merloni (L. n. 109/94 e s.m.i.), che di fatto ha segnato l'estinzione dell'Albo Nazionale Costruttori, è regolamentato oggi dall'art. 40 del Codice Unico dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.) e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR n. 207/2010).

Una degli aspetti più rilevanti dell'impianto normativo è proprio la scelta di affidare la gestione della qualificazione delle imprese alle SOA.

Le SOA - Società Organismi di Attestazione - sono tenute a verificare il possesso da parte dell'impresa dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e gestionale ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici per importi superiori a € 150.000.

2. SOATEAM SPA

Soateam spa è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di Attestazione con deliberazione n. 47/01 dell'*Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici*.

Nata nel 2001, soateam è riuscita in breve tempo ad affermarsi sul mercato grazie all'elevata competenza e professionalità del suo staff che permette alle Imprese di conseguire l'attestazione con la massima *tempestività*, *affidabilità* e *trasparenza*.

L'obiettivo aziendale è, infatti, quello di soddisfare al meglio le esigenze del cliente rispettando a pieno quelle che sono le linee fondamentali del D.P.R. 207/2010 (d'ora in poi denominato "Regolamento").

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Attestazione di qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua lavori, affidati da Enti Pubblici, di importo superiore a 150.000 Euro.

4. IMPRESE CHE POSSONO OTTENERE L'ATTESTAZIONE

- a) Imprese individuali, anche artigiane;
- b) Società e Cooperative;
- c) Consorzi tra Cooperative di produzione e lavoro;
- d) Consorzi tra Imprese artigiane;
- e) Consorzi stabili, anche in forma di società consortili.

5. DURATA DELL'ATTESTAZIONE

- L'Attestazione di Qualificazione ha validità cinque anni, con verifica di mantenimento entro il terzo anno.
- In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale.
- Almeno novanta giorni prima della scadenza quinquennale l'impresa deve richiedere il rinnovo della Attestazione.

5.1 VARIAZIONI DELL'ATTESTAZIONE

Le variazioni che non comportano modifiche nelle categorie e classifiche (quali, ad esempio, variazioni della sede legale, della denominazione, del legale rappresentante, ecc.), non costituiscono rinnovo di attestazione, non producono effetti sulla durata di efficacia dell'attestazione e sono soggette ad un corrispettivo a tariffa ridotta.

Le variazioni che comportano modifiche nelle categorie e classifiche devono essere richieste con un'integrazione contrattuale (soggetta ad un corrispettivo calcolato come da paragrafo 16) che non produce effetti sulla durata dell'attestazione.

6. CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE

Le categorie di iscrizione per le quali le imprese possono essere Qualificate sono divise in:

- OPERE GENERALI
- OPERE SPECIALISTICHE

La qualificazione in una delle categorie di seguito indicate abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad **eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**. Lo stesso principio si applica per le Imprese che partecipano in forma associata o consorziata a condizione che esse siano Qualificate per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base d'asta.

CATEGORIE OPERE GENERALI		Qualificaz. Obbligatoria
OG 1	Edifici civili e industriali	SI
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...	SI
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane...	SI
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG 5	Dighe	SI
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ...	SI
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	SI
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione ...	SI
OG 11	Impianti tecnologici	SI
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	SI

CATEGORIE OPERE SPECIALISTICHE		Qualificaz. Obbligatoria
OS1	Lavori in terra	
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili di interesse storico e artistico	SI
OS2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS4	Impianti elettromeccanici, trasportatori	SI
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI
OS6	Finiture di opere generati in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi	
OS7	Finiture di opere generati di natura edile	
OS8	Finiture di opere generali di natura tecnica	SI
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI
OS10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS11	Apparecchiature strutturate speciali	SI
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	SI
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	SI
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	SI
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	SI
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	SI
OS18-B	Componenti per facciate continue	SI
OS19	Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni	SI
OS20-A	Rilevamenti topografici	SI
OS20-B	Indagini geognostiche	SI
OS21	Opere strutturali speciali	SI
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	SI
OS23	Demolizione di opere	
OS24	Verde e arredo urbano	SI
OS25	Scavi archeologici	SI
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS27	Impianti per la trazione elettrica	SI
OS28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS29	Armamento ferroviario	SI
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS31	Impianti per la mobilità sospesa	SI
OS32	Strutture in legno	
OS33	Coperture speciali	SI
OS34	Sistema antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS35	Interventi a basso impatto ambientale	SI


7. CLASSIFICHE DI IMPORTO

Le classifiche per le quali l'impresa ottiene l'Attestazione sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

CLASSIFICA	LIVELLO DI IMPORTO	
I	Fino a €	258.000
II	Fino a €	516.000
III	Fino a €	1.033.000
III-BIS	Fino a €	1.500.000
IV	Fino a €	2.582.000
IV-BIS	Fino a €	3.500.000
V	Fino a €	5.165.000
VI	Fino a €	10.329.000
VII	Fino a €	15.494.000
VIII	oltre €	15.494.000

- L'importo della classifica VIII - illimitato -, ai fini del requisito di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a Euro 20.658.000.
- Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara. Tale ultimo requisito è soggetto a verifica da parte dell'Ente Appaltante.

8. ITER DELL'ATTESTAZIONE CON SOATEAM



9. REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Qualificare un'impresa significa accertarne la completa idoneità a concorrere ad una gara di pubblico appalto.

I requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere l'Attestazione sono:

- di ordine generale
- di ordine speciale


9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

L'idoneità del concorrente, prima di essere di carattere economico e tecnico, attiene a quella che si può definire **capacità giuridica** o **idoneità morale**.

La SOA, quindi, deve verificare la sussistenza dei requisiti di ordine generale (di cui all'articolo 78, comma 1, del Regolamento) in capo all'impresa istante **sulla scorta delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti** (certificato generale casellario giudiziale, certificato di iscrizione C.C.I.A.A. con nulla osta antimafia e storico, Certificato tribunale sezione fallimentare, Durc, etc.).

9.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I requisiti di ordine speciale (previsti negli articoli da 79 a 87 del Regolamento) attongono alla effettiva capacità di eseguire un appalto da parte di un'impresa. I requisiti di ordine speciale sono:



9.2.1 ADEGUATA CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

L'adeguata capacità economica e finanziaria si traduce nel possesso di:

9.2.1.1 IDONEE REFERENZE BANCARIE

Le referenze bancarie (art. 79, comma 2, lett. a) vengono rilasciate direttamente dall'Istituto di Credito presso il quale l'impresa intrattiene rapporti commerciali. Dal documento, redatto in maniera sintetica e intestato a soateam spa, risulta che il cliente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e possiede le capacità economico-finanziarie per poter essere affidatario di lavori pubblici.

9.2.1.2 CIFRA D'AFFARI IN LAVORI

La cifra d'affari in lavori (art. 79, commi 2, 3, 4) realizzata con lavori svolti mediante attività diretta, indiretta e/o acquisita, deve essere non inferiore al 100% della somma degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie.

Il riferimento temporale per la cifra d'affari è quello relativo **all'ultimo quinquennio, fiscalmente dimostrabile** (bilanci approvati e depositati, dichiarazioni annuali IVA e dichiarazione dei redditi con relative ricevute di presentazione).

Per attività diretta si intende quella svolta e fatturata direttamente dall'impresa.

Per attività indiretta si intende quella derivante dalla "partecipazione" dell'impresa ad altri organismi di esecuzione dei lavori (consorzi, società tra imprese riunite, GEIE) e che è stata fatturata direttamente da questi ultimi e non dall'impresa, per cui ai fini della qualificazione vale il valore in proporzione alla quota di partecipazione posseduta.

Per attività acquisita si intende quella ottenuta mediante forme di acquisizione di altra azienda (o ramo di azienda): cessioni, conferimenti, affitti, donazioni, etc.

CIFRA D'AFFARI					
	2010	2009	2008	2007	2006
Soggetto tenuto al bilancio (conto economico)	Somma dei righi A1, A2, A3 e A4	Somma dei righi A1, A2, A3 e A4	Somma dei righi A1, A2, A3 e A4	Somma dei righi A1, A2, A3 e A4	Somma dei righi A1, A2, A3 e A4
Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili, società di persone, imprese individuali (Mod. Unico).	Rigo VE40	Rigo VE40	Rigo VE40	Rigo VE40	Rigo VE40

Riferimenti ai modelli fiscali per la determinazione della cifra d'affari

9.2.1.3 CAPITALE NETTO POSITIVO

Il Regolamento prevede (art. 79, comma 2, lett. c), come requisito, che il capitale netto dell'ultimo bilancio approvato sia positivo.

Il requisito del **capitale netto positivo** è un requisito esclusivo dei soggetti tenuti al deposito del bilancio (ad esempio Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata) ed è costituito dal totale della lettera "A" del passivo dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.).

9.2.2 ADEGUATA IDONEITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA

9.2.2.1 IDONEA DIREZIONE TECNICA

I requisiti da dimostrare (art. 87 del Regolamento) sono relativi ad uno o più soggetti cui è stato affidato l'incarico di Direttore Tecnico.

Se il Direttore Tecnico è persona diversa dal Titolare/Legale Rappresentante/Amministratore/Socio, lo stesso deve essere dipendente dell'impresa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

Il Direttore Tecnico non può ricoprire lo stesso incarico presso un'altra impresa Qualificata SOA e deve possedere uno dei seguenti requisiti:

a. Per iscrizioni nelle categorie diverse da OG2 – OS2(A-B) – OS25:

- Laurea in ingegneria, architettura o altra equipollente;
- Diploma universitario in ingegneria o architettura o equipollente;
- Diploma di geometra/perito industriale edile;
- Per iscrizioni con classifica **fino alla III-bis (€ 1.500.000)** è ammesso il possesso di esperienza acquisita come direttore di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni da dimostrare con idonei certificati di esecuzione dei lavori;
- *N.B.: in deroga a quanto stabilito nei precedenti punti i soggetti che alla data del 01/03/2000 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico possono conservare tale incarico solo presso la stessa impresa anche se non sono in possesso dei predetti requisiti.*

b. Per iscrizioni nella categoria OG2:

Laurea in conservazione beni culturali o in architettura.

c. Per iscrizioni nelle categorie OS2-A e OS2-B:

Restauratore dei beni culturali (in possesso dei requisiti di cui agli artt. 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio - D.lgs 42/2004).

d. Per iscrizioni nella categoria OS25:

Soggetto in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 95, c. 2 del codice dei contratti – D.lgs 163/2006.

9.2.2.2 LAVORI ESEGUITI

Per ciascuna Categoria richiesta, l'Impresa deve aver eseguito lavori per un importo, documentato da idonei certificati di esecuzione lavori, **non inferiore al 90%** del livello di importo previsto nella Classifica richiesta.

I lavori da valutare sono quelli eseguiti "regolarmente e con buon esito".

L'importo dei lavori da prendere in considerazione ai fini della qualificazione è quello che ricade nel quinquennio solare antecedente la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione. Per i lavori in corso di esecuzione si considera valido l'importo maturato sino a tale data. I lavori utilizzati per una attestazione già ottenuta possono essere

riutilizzati per una nuova qualificazione, purché rientrino nel quinquennio antecedente la data della nuova richiesta.

I lavori possono essere eseguiti:

- per conto di **Pubbliche Amministrazioni** ovvero di Soggetti tenuti all'osservanza delle leggi in materia di LL.PP:
il Certificato di Esecuzione Lavori deve essere redatto dal Responsabile del Procedimento in conformità dello schema di cui all'allegato B al Regolamento (vedi modello paragrafo 20.1); l'attribuzione delle Categorie di qualificazione viene effettuata con riferimento a quelle richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito.
- per conto di **Committenti Privati** non soggetti all'applicazione delle Leggi sui LL.PP:
l'importo da considerare per la qualificazione è quello complessivo (IVA esclusa) dimostrato da atti contabili e la categoria è desunta dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.
Il Certificato di Esecuzione Lavori (vedi modelli paragrafi 20.2 e 20.3), rilasciato dal committente e sottoscritto dal direttore dei lavori, è corredato dalla seguente documentazione:
 - a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
 - b) copia del contratto stipulato;
 - c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
 - d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
- in **Conto Proprio**:
il Certificato, rilasciato direttamente dal direttore lavori, fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento.
- **all'estero**:
Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. La certificazione, acquisita presso il committente/organismo pubblico o redatta da un tecnico di fiducia del consolato (lavori privati), deve contenere la legalizzazione rilasciata dalle autorità consolari italiane all'estero con allegata traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale.
Il consolato italiano all'estero trasmette il C.E.L. alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico.

Per le imprese subappaltatrici l'importo da considerare ai fini della qualificazione è quello complessivo dei lavori direttamente eseguiti ed autorizzati (come risulterà dal

Certificato di Esecuzione Lavori).

Per ottenere la qualificazione nelle seguenti categorie devono essere altresì posseduti ulteriori requisiti:

- **OG11:** l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle seguenti categorie specializzate, almeno la percentuale di seguito indicata rispetto all'importo corrispondente alla classifica richiesta:
 - categoria OS3: 40 %
 - categoria OS28: 70 %
 - categoria OS30: 70 %L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
- **OG2 – OG13 – OS2(A-B) – OS25:** il Certificato di Esecuzione Lavori deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.
- **OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32:** l'impresa deve dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

9.2.2.3 LAVORI DI PUNTA

Per ciascuna Categoria richiesta l'impresa, inoltre, deve aver eseguito lavori soddisfacenti almeno uno dei seguenti requisiti:

- un lavoro unico pari al 40% dell'importo della Classifica richiesta;
- due lavori di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della Classifica richiesta;
- tre lavori di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della Classifica richiesta.

N.B.: Per l'iscrizione nella classifica illimitata l'importo alla quale fare riferimento è stabilito convenzionalmente in € 20.658.000.

L'importo complessivo del singolo lavoro è costituito dalla seguente somma:

- a) Importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta;
- b) Importo per revisione prezzi;
- c) Importo per eventuali perizie di variante e/o suppletive.

La somma dei lavori si intende IVA esclusa.

Qualificazione mediante apporto di Direzione Tecnica (art. 79 c. 14 del Regolamento)

L'impresa può ottenere la qualificazione in una categoria (fino alla III classifica d'importo), senza averne svolto lavori nel periodo di riferimento, usufruendo dell'esperienza del proprio Direttore Tecnico secondo il seguente criterio:

- Direttore Tecnico in possesso di certificati lavori diretti negli ultimi 20 anni per conto di impresa/e (iscritta/e all'A.N.C. o qualificata/e SOA) per almeno 5 anni

complessivi, di cui almeno 3 consecutivi presso una stessa impresa.

- La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro.
- La qualificazione mediante Direzione Tecnica non è comunque dimostrabile qualora non siano trascorsi 5 anni da un'eventuale precedente dimostrazione e, a tal fine, deve essere prodotta apposita dichiarazione.

N.B. Nel caso in cui l'impresa abbia conseguito la qualificazione grazie ai requisiti di uno dei propri direttori tecnici (art. 79, c. 14 del Regolamento), potrà mantenere tale qualificazione anche sostituendo il Direttore Tecnico qualificante, purché il nuovo soggetto abbia analoga idoneità tecnica oppure l'impresa dimostri di aver eseguito lavori nelle categorie in precedenza connesse al Direttore Tecnico. In caso contrario scatta la decadenza o la riduzione della qualificazione.

9.2.2.4 STAFF TECNICO

Nel caso in cui l'impresa voglia essere qualificata per progettazione e costruzione (per partecipare ad appalti relativi a progettazione esecutiva e esecuzione di lavori), dovrà dimostrare di avere anche un adeguato staff tecnico (art. 79, c. 7 del Regolamento), composto da laureati (anche laurea breve), abilitati e iscritti all'albo professionale di ingegnere, architetto ovvero geologo (per le categorie di competenza), e da diplomati tutti assunti a tempo pieno e indeterminato.

Il numero minimo dei componenti lo staff è determinato in base alla seguente tabella:

Tipo di qualificazione	Numero minimo	
	laureati	diplomati
<i>fino alla classifica III-bis</i>	1	1
<i>classifiche IV, IV-bis e V</i>	2	2
<i>classifiche superiori alla V</i>	3	3

9.2.3 ADEGUATA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE

La dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguarda esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio; sono escluse, pertanto, le attrezzature extra-caratteristiche.

Il requisito viene soddisfatto qualora siano congiuntamente rispettate le due seguenti condizioni (art. 79, c. 8 del D.P.R. 34/2000):

- il valore della media annua dell'ultimo quinquennio di ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio (solo noli senza operatore) non deve essere inferiore al 2% della cifra di affari in lavori (media annua nel medesimo quinquennio);
- almeno il 40% del predetto valore deve essere costituito da ammortamenti e canoni di locazione finanziaria.

9.2.3.1 ATTREZZATURA IN PROPRIETA'

Il valore dell'attrezzatura in proprietà è rappresentato da ammortamenti:

- ordinari,
- figurativi.

La cifra da prendere in riferimento per gli ammortamenti ordinari è quella fiscalmente determinata dall'impresa nel quinquennio di riferimento, a prescindere dal tipo di ammortamento scelto.

L'attrezzatura per la quale sia terminato il piano di ammortamento, se il bene risulta ancora in possesso dell'impresa, contribuisce al valore sotto forma di ammortamento figurativo, per gli anni relativi al piano di ammortamento figurativo - pari alla metà del piano di ammortamento ordinario - rientranti nel solito quinquennio di riferimento. Il valore delle quote di ammortamento viene determinato con l'applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9.2.3.2 ATTREZZATURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA (leasing)

Il valore dell'attrezzatura in locazione finanziaria è dato dai canoni effettivamente corrisposti nel quinquennio di riferimento, desumibili dai relativi contratti e corrispondenti fatture.

9.2.3.3 ATTREZZATURA IN NOLEGGIO

Il valore dell'attrezzatura presa in noleggio è dato dai canoni effettivamente corrisposti nell'ultimo quinquennio desumibili dai relativi contratti e fatture.

Per la qualificazione l'importo utilizzabile dei canoni di attrezzatura in noleggio non può superare il 60% del valore totale attrezzature (ammortamenti+leasing+noli).

9.2.4 ADEGUATO ORGANICO MEDIO ANNUO

L'adeguato organico medio annuo è determinato dal costo complessivo sostenuto (salari e stipendi + oneri sociali + accantonamenti a fondi di quiescenza/TFR) per il personale dipendente nel quinquennio fiscale individuato.

Tale costo deve soddisfare, in alternativa, una delle due seguenti fattispecie (art. 79, c. 10 del Regolamento):

1. deve essere pari o superiore al 15% della cifra d'affari, ed almeno il 40% di tale costo deve derivare da personale operaio (caso a).
2. deve essere pari o superiore al 10% della cifra d'affari, ed almeno l'80% di tale costo deve derivare da personale "tecnico e amministrativo" laureato o diplomato (caso b).

Nel caso di imprese artigiane, imprese individuali e società di persone, la retribuzione del titolare e dei soci concorre a formare la percentuale minima necessaria per il requisito organico medio annuo.

Il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale stabilita ai fini della contribuzione INAIL.

Anno	Retribuzione convenzionale Inail in Euro	Retribuzione annuale del titolare
2006	€ 12.186,00	€ 60.930,00
2007	€ 12.429,00	€ 62.145,00
2008	€ 12.642,00	€ 63.210,00
2009	€ 13.047,00	€ 65.235,00
2010	€ 13.137,00	€ 65.685,00
<i>Retribuzione convenzionale INAIL totale spettante al titolare (ad ogni socio)</i>		€ 317.205,00

Nel caso in cui l'impresa faccia parte di un Consorzio in generale alla predetta somma concorre anche il costo per il personale sostenuto dal Consorzio (attività indiretta), in proporzione alla quota di partecipazione dell'Impresa nell'ambito del Consorzio stesso. Nel caso in cui l'impresa istante, invece, sia un Consorzio ai fini del requisito dell'organico medio annuo si possono sommare al costo per il personale dipendente proprio quello sostenuto dai soggetti consorziati.

10. CONSORZIO STABILE

Il Consorzio è stabile se possiede le seguenti **caratteristiche**:

1. è costituito da non meno di tre consorziati;
2. i consorziati hanno stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
3. tutti i consorziati sono in possesso di attestazione di qualificazione.

Si specifica che l'atto costitutivo di consorzio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e contenere una serie di elementi, quali:

- a) l'oggetto (devono avere come scopo sociale esclusivamente quello di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici);
- b) la sede;
- c) gli obblighi assunti;
- d) i contributi dovuti dai consorziati;

oltre agli elementi previsti dall'art. 2603 del Codice Civile.

Per tale tipo di consorzio i requisiti di ordine generale dovranno essere accertati, oltre che in capo al consorzio, anche in capo a ciascuna delle singole imprese consorziate.

Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al paragrafo 7, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.

Per la qualificazione di un Consorzio alla classifica di importo illimitato deve essere verificato uno dei seguenti requisiti:

- a) almeno una tra le imprese consorziate è in possesso dell'attestazione per l'importo illimitato,
- b) oppure, in alternativa, almeno una tra le imprese consorziate è in possesso dell'attestazione per la classifica VII e almeno due con classifica V o superiore,
- c) oppure, in alternativa, che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica pari o superiore alla VI.

Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per il riconoscimento dell'esistenza del sistema qualità certificato è sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Il Consorzio deve avere un proprio Direttore Tecnico che deve essere persona diversa dai Direttori Tecnici delle imprese consorziate.

11. REQUISITO SISTEMA QUALITA'

Ai fini della qualificazione (con esclusione delle classifiche I e II) le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale certificato, conformemente alle norme europee UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione (EA28).

L'elenco ufficiale degli organismi accreditati è pubblicato sul sito di Accredia - Ente Italiano di Accreditamento (www.accredia.it).

12. INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

Per le imprese in possesso della Certificazione di Qualità aziendale è previsto un sistema di incentivazione teso a migliorare percentualmente (fino ad un massimo del 39%) la **cifra d'affari in lavori**, la **somma dei lavori eseguiti** ed i **lavori di punta**.

Al fine di beneficiare dell'incentivo premiante devono essere soddisfatti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico-finanziari:

- 1) **Patrimonio netto**, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c. dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della media annuale della cifra d'affari nel quinquennio di riferimento.
- 2) **Indice di liquidità**, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio.
- 3) **Indice di economicità**, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'art. 2425 c.c. di valore positivo in almeno due esercizi negli ultimi tre anni.
- 4) **Adeguate dotazione di attrezzature tecniche e Adeguato organico medio annuo**, pari ai valori minimi stabiliti senza quindi dover ricorrere alla riduzione figurativa della cifra d'affari.

N.B. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti precedenti sono dimostrati

mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

13. VERIFICA TRIENNALE DI MANTENIMENTO

In data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale dell'attestazione, l'impresa deve sottoporsi ad una verifica dei requisiti di **ordine generale** (secondo quanto previsto nel paragrafo 9.1) e di capacità strutturale, finalizzata al mantenimento della qualificazione per i successivi due anni.

Nello specifico i requisiti di **capacità strutturale** necessari alla verifica triennale sono i seguenti:

- ❖ **Idonee Referenze Bancarie** (secondo quanto visto nel paragrafo 9.2.1.1) e, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, **capitale netto positivo**, riferito all'ultimo bilancio approvato.
- ❖ **Idonea Direzione Tecnica** secondo quanto considerato nel paragrafo 9.2.2.1.
- ❖ **Idonea Certificazione del Sistema di Qualità aziendale**, in riferimento a quanto riportato nel paragrafo 11.
- ❖ **Staff Tecnico**, per le imprese qualificate per prestazione di progettazione e costruzione (vedi paragrafo 9.2.2.4).
- ❖ **Congruità tecnico-economica:**
 - Adeguata dotazione di attrezzature tecniche: gli importi delle attrezzature (riferiti al nuovo quinquennio) devono essere rapportati alla cifra d'affari accertata in sede di attestazione (riferita, quindi, al vecchio quinquennio) seguendo le procedure già viste nel paragrafo 9.2.3;
 - Adeguato organico medio annuo: gli importi relativi all'organico (riferiti al nuovo quinquennio) devono essere rapportati alla cifra d'affari accertata in sede di attestazione (riferita, quindi, al vecchio quinquennio) in base alle procedure già viste nel paragrafo 9.2.4.

Al fine di ristabilire le percentuali di riferimento, di cui ai citati paragrafi 9.2.3 e 9.2.4, è possibile ridurre figurativamente la cifra d'affari, al massimo, del 25%.

Il requisito di congruità è soddisfatto qualora i rapporti "attrezzature/cifra d'affari" ed "organico/cifra d'affari" rientrino nelle previste percentuali di riferimento, eventualmente, sfruttando la tolleranza del 25%.

Qualora si ecceda oltre tale tolleranza, si dovrà procedere ad un abbattimento convenzionale della cifra d'affari originaria e, ove tale cifra risulti inferiore all'importo globale delle classifiche di attestazione, alla riduzione della qualificazione.

14. COSTO DELL'ATTESTAZIONE

I costi dell'attestazione sono fissati dalla normativa nazionale e vengono calcolati in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie (generali o specialistiche) cui si richiede di essere qualificati, secondo la formula seguente:

CB Corrispettivo Base (Corrispettivo minimo spettante alle SOA per l'attività di attestazione)

$$CB = [C/12 \cdot 500 + (2 \times N + 8) \times 413,16] \times 1,0413 \times R$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare, con cadenza annuale, a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001.

15. CORRISPETTIVO DI REVISIONE

La verifica di mantenimento triennale è assoggettata al pagamento di una tariffa che è pari ai 3/5 dell'importo dell'attestazione.

$$P = CB \times 3/5$$

Dove:

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute.

16. MODIFICA DELLE ATTESTAZIONI

1. Inserimento Nuove Categorie – Aumento Classifiche

Le attestazioni già rilasciate, oltre che rinnovate prima della naturale scadenza, possono essere integrate, con l'inserimento di nuove categorie e/o con l'aumento di classifiche in categorie già possedute, sulla base delle seguenti prescrizioni:

- a) deve essere stipulata una integrazione del contratto originario che faccia rimanere fermo il termine di scadenza dell'attestazione originaria;
- b) i requisiti relativi alla cifra d'affari, all'attrezzatura ed al costo del personale - posseduti alla data di sottoscrizione del contratto originario - devono essere pari o superiori ai minimi richiesti in riferimento alla somma degli importi delle qualificazioni già possedute e di quelle nuove da attribuire;
- c) i requisiti minimi richiesti per i lavori eseguiti (somma dei lavori e lavori di punta), relativi alle nuove categorie e/o classifiche, devono essere riferiti al quinquennio antecedente la data di sottoscrizione dell'integrazione del contratto;

Se sono soddisfatte le precedenti condizioni, per l'inserimento di **nuove categorie** il corrispettivo è pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

$$P = CBna - Cbva$$

dove:

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

Il corrispettivo da applicare, invece, per ciascuna **variazione di classifica**, è pari ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

$$P = CB \times 1/3$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

2. Diminuzione Numero di Categorie – Riduzione Classifiche

Nel caso in cui, a causa di riduzione di requisiti speciali, si debba procedere alla modifica dell'attestazione con l'indicazione di un **minor numero di categorie** e/o con la **riduzione delle classifiche di qualificazione**, rispetto a quelle previste nella precedente attestazione, la tariffa è pari al 5% di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di €258.228 e per il coefficiente N il valore di 1.

3. Variazioni requisiti di Ordine Generale:

Per le seguenti variazioni la tariffa è pari al 5% di quella ottenuta inserendo, nella formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di €258.228 e per il coefficiente N il valore di 1:

- a) variazione della *denominazione o ragione sociale*, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;
- b) variazione della *sede*;
- c) variazione della *rappresentanza legale e/o della direzione tecnica* di cui all'articolo 87, comma 3 del regolamento;
- d) variazione per *adesioni di nuove imprese al consorzio stabile* cui l'impresa è aderente.

Nel caso di variazione per indicazione dell'**adesione dell'impresa ad un consorzio stabile** la tariffa è, invece, pari al 5% di quella ottenuta sostituendo, nella predetta formula, al valore delle classifiche C ed al numero delle categorie N quelli risultanti dalla precedente attestazione. Nulla è dovuto dai consorzi stabili qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

4. Variazioni requisiti di Ordine Generale:

- a) variazione del *direttore tecnico che ha consentito la qualificazione* ai sensi dell'articolo 79, comma 14 del regolamento: il corrispettivo è pari al 10% della tariffa minima di cui all'allegato E del regolamento.

5. Sistema di Qualità Aziendale:

- a) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'indicazione dell'avvenuta *acquisizione/rinnovo del certificato di qualità aziendale*;

Per queste variazioni la tariffa è pari al 5% di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di 1.

6. Riconoscimento dell'Abilitazione per la Prestazione di Progettazione

Nel caso di modifica dell'attestazione a seguito del riconoscimento dell'abilitazione, oltre che per la prestazione di esecuzione, anche per la prestazione di progettazione, la tariffa da applicare è pari a quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione, per il coefficiente C il valore dell'importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione e per il coefficiente N il valore di uno.

7. Passaggio da Impresa Individuale a Srl Uni-personale

Per il rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita, la tariffa è pari al 25% di quella ottenuta con l'applicazione della formula di cui all'allegato E del regolamento di qualificazione.

8. Successione ereditaria

Nell'ipotesi di cessione/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione, corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l'attestazione sia quella che ha rilasciato l'attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione.

9. Donazione di impresa individuale

Nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell'azienda, voglia proseguire l'attività del donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal D.P.R. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l'attestazione sia quella che ha rilasciato l'attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione.

N.B. Ove si debba procedere a variazioni dovute alla contemporanea presenza di due o più fattispecie di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, le relative tariffe sono ridotte del 50%.

17. MODALITA' DI PAGAMENTO

In base al Regolamento di Qualificazione, il corrispettivo dovuto alla Soa deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione.

Sono ammesse dilazioni non superiori a 6 mesi, ove al momento sia disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

18. TABELLA DI RIEPILOGO REQUISITI

(PER N. 1 CATEGORIA RICHIESTA E CORRISPONDENTE IMPORTO DI ISCRIZIONE) Importi espressi in Euro

Class. importo	Importo iscrizione	d'Affari ≥ 100%	Categoria ≥ 90%	Lavori di Punta			Attrezzatura ≥ 2%	Costo del Personale	
				n. 1 lavoro 40%	≥ n. 2 lavori 55%	≥ n. 3 lavori 65%		≥ 15%	≥ 10%
I	258.000	258.000	232.200	103.200	141.900	167.700	5.160	38.700	25.800
II	516.000	516.000	464.400	206.400	283.800	335.400	10.320	77.400	51.600
III	1.033.000	1.033.000	929.700	413.200	568.150	671.450	20.660	154.950	103.300
III bis	1.500.000	1.500.000	1.350.000	600.000	825.000	975.000	30.000	225.000	150.000
IV	2.582.000	2.582.000	2.323.800	1.032.800	1.420.100	1.678.300	51.640	387.300	258.200
IV bis	3.500.000	3.500.000	3.150.000	1.400.000	1.925.000	2.275.000	70.000	525.000	350.000
V	5.165.000	5.165.000	4.648.500	2.066.000	2.840.750	3.357.250	103.300	774.750	516.500
VI	10.329.000	10.329.000	9.296.100	4.131.600	5.680.950	6.713.850	206.580	1.549.350	1.032.900
VII	15.494.000	15.494.000	13.944.600	6.197.600	8.521.700	10.071.100	309.880	2.324.100	1.549.400
VIII	illimitato	20.658.000	18.592.200	8.263.200	11.361.900	13.427.700	413.160	3.098.700	2.065.800

19. GUIDA RAPIDA PER ATTESTAZIONE SOA

- E' obbligatorio possedere l'Attestazione per appalti superiori a € 150.000;
- Durata dell'Attestazione: 5 anni con verifica di mantenimento entro il terzo anno;
- Volume d'Affari, per attività diretta ed indiretta, dei migliori 5 anni degli ultimi 10 fiscalmente dimostrabili, non inferiore alla somma degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie;
- Lavori eseguiti nell'ultimo decennio solare, a decorrere dalla data del contratto con la SOA, riferiti alla categoria richiesta, non inferiore al 90% dell'importo della classifica richiesta;
- All'interno dei lavori eseguiti nell'ambito della classifica/categoria richiesta, nell'ultimo decennio, una delle seguenti condizioni:
 - un lavoro unico pari al 40% della classifica richiesta;
 - due lavori che sommati tra loro superano il 55% della classifica richiesta;
 - tre lavori che sommati tra loro superano il 65% della classifica richiesta.
- Direttore tecnico:
 - idoneo titolo di studio o esperienza;
 - assunto a Libro paga o con contratto professionale se non coincide con il Titolare/Legale rappresentante;
- Quote di ammortamento per attrezzatura superiore al 2% della media annua della cifra d'affari in lavori del quinquennio fiscale scelto, figurativamente rideterminata, composta da ammortamenti, leasing e noli (questi ultimi non superiori al 60% del totale);
- Costo del personale superiore al 15% o al 10% del volume d'affari in lavori del quinquennio scelto figurativamente rideterminato.
- Per le classifiche pari o superiori alla III è necessaria la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008.

N.B. Fino al 31/12/2013 il periodo da prendere in considerazione per i requisiti economico-patrimoniali fa riferimento ai **migliori 5 anni dell'ultimo decennio fiscalmente dimostrabile** cioè quello per i quali i documenti (bilanci, modelli unico, dichiarazione IVA) sono stati effettivamente approvati e presentati agli uffici competenti.

Per i requisiti tecnici, invece riferiti ai lavori eseguiti, il **decennio** di riferimento è quello solare a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con la SOA